

(n. 291-292)

BOZZA USO INTERNO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE (n. 291)

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

*su proposta dell'Assessore per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

(BANDIERA)

il 26 giugno 2018

Sicilia pesca mediterranea. Identità ed economia del mare.

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 292)

presentato dai deputati: Catanzaro, Arancio, Cafeo

il 5 luglio 2018

*Interventi per il settore ittico, Nuove disposizioni
in materia di pesca nel Mediterraneo*

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare,
industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive,
artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia

Composta dai deputati:

Ragusa Orazio, *presidente e relatore*; Foti Angela, *vicepresidente*,
Catanzaro Michele, *vicepresidente*, Cafeo Giovanni, *segretario*, Bulla Giovanni,
Cannata Rossana, Gallo Riccardo, Gennuso Giuseppe, Marano Jose, Rizzotto Antonino,
Savarino Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe;

Presentata il ... 20..

(Inserire la relazione del relatore della Commissione)

Onorevoli colleghi,

DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (*)

*Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia. Norme per la salvaguardia
delle identità marine e per il sostegno all'economia del mare.*

Art. 1.

Oggetto, principi e finalità

1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera l) dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione siciliana alla pesca mediterranea attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità antropologica, economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pesca-turismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani promuovendo l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea preveden-

do specifiche misure di intervento per la creazione e la conservazione di adeguate zone di protezione e ripopolamento degli stock ittici;

h) regolamentare la pesca ricreativa.

2. La Regione siciliana promuove l'aggregazione produttiva attribuendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

Capo I

Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca

Art. 2.

Piani di gestione locale e consorzi di pesca.

1. La Regione siciliana favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3 quater del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 e basato sullo sfruttamento delle risorse locali. **A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione, il coinvolgimento degli enti di ricerca e l'attivazione di leve economiche intersettoriali (COSA SONO?)**

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;

b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile (**DEFINIZIONE?**) delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di gestione;

c) la salvaguardia delle pesche tradizionali e storiche locali.

3. I piani di gestione locale disciplinano:

a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

b) **la definizione delle zone e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni anche per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone 'nursery' (TUTELA ECOSISTEMA?);**

c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare.

[EMD 2.2]

f) la quantità massima di pesce pescabile (rendimento massimo sostenibile o maximum sustainable yield, MYS); (**PERPLESSITA' CNR**)

g) i criteri di definizione del rendimento massimo sostenibile attraverso la programmazione di piani pluriennali tendenti a favorire il passaggio dallo sfruttamento estremo di stock diminuiti a una pesca razionale di stock abbondanti; (**PERPLESSITA' CNR**)

[EMD 2.2.1]

h) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività e la biodiversità ittica.

4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione non può essere inferiore a...km di costa marina. Tale limite non è richiesto per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I presentatori del Piano di gestione devono rappresentare almeno il ... % delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. Il Piano di gestione indica l'Organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano stesso e alle sua attuazione individuando tra gli enti o istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti.

8. Il Piano di gestione locale individua i punti di attracco e di sbarco del pescato, nonché le procedure di rilevazione del quantitativo del pescato ad integrazione del processo di tracciabilità.

8 bis. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale, anche ai fini del raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

[EMD 2.3]

9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Consorzi di pescatori responsabili dei Piani di gestione locale.

Art. 3.

Cooperazione mediterranea transfrontaliera

1. La Regione siciliana promuove l'istituzione nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei Trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure

di tutela delle risorse ittiche nel canale di Sicilia.

Art. 4

Rete dei comuni della pesca in Sicilia

MANCA LA DEFINIZIONE DELLA RETE E L'INDICAZIONE DI DOVE E COME È ISTITUITA. CONTENUTO ECCESSIVAMENTE GENERICO E PROGRAMMATICO.

1. La Rete dei Comuni è lo strumento per la definizione e l'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture (porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare) e per la promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, giuridico, scientifico, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I Comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei Comuni della Pesca in Sicilia.

Capo II

Tutela delle tradizioni culturali della pesca.

Art. 5.

Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Tale registro è tenuto in modalità telematica, interattiva ed è consultabile per finalità didattiche.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*).

3. Tale registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale;

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della filiera ittica mediterranea.

[EMD 3.2, 3.1] 5. Apposite sezioni del registro di cui al comma 1 del presente articolo, riportano:

a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca del mediterraneo;

b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;

d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie al fine di acquisire nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

e) la documentazione relativa ai maestri d'ascia nel Mediterraneo;

f) il censimento dei borghi marinari;

g) il censimento delle tonnare fisse;

h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.

[EMD 3.2] 6. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

Art. 6.

Tutela e valorizzazione delle feluche (PARERE II COMMISSIONE)

1. La Regione siciliana riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle "Feluche" dello Stretto di Messina.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che dovrà contenere:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche, anche tramite lo sviluppo di attività complementari, quali quelle di pescaturismo, ittiturismo e "barca didattica";

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica

e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie volte al potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca, anche attraverso la specifica formazione degli operatori, di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori e di incentivi al conseguimento di certificazioni relative alla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare volto alla codifica del sistema tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle Feluche dello Stretto di Messina.

Art. 7

Strade e Rotte del Tonno

1. La Regione siciliana al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del Tonno.

2. Le Strade del Tonno sono itinerari turistici lungo i quali insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade contenente criteri e modalità per il riconoscimento della Strada.

4. Le Strade del Tonno sono promosse da Comitati appositamente costituiti.

5. I Comitati svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;

b) promuovono la conoscenza della strada del tonno;

c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.

Capo III

Commercio dei prodotti ittici

Art. 8.

Vendita diretta dei prodotti ittici.

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

[EMD 5.1?]2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio. (???)

3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati. **Questi ultimi sono pontili o impianti di facile rimozione, destinati all'ormeggio di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima (NECESSARIO?).**

4. **L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio [EMD 5.2] o dal banco di vendita sul punto di appoggio, piccoli quantitativi di pescato è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8; del decreto ministeriale IO novembre 2011, articolo 3, comma 2; del regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4.**

5. **Si intendono "piccoli quantitativi" quelle partite di prodotti sbarcati che non superano i 100 kg (regolamento (CEE) del 23 dicembre 1985 n. 3703).**

Art. 9.

Mercati ittici all'ingrosso

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 852-853/2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legislazione vigente. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.

2. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 114.

3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e s.m.i. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.

5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10 (PARERE VI COMMISSIONE)

Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici

1. Presso i mercati ittici è istituito il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'Ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 11

Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici

1. Il Servizio di Polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di Polizia Locale dei rispettivi Comuni ovvero da istituti di vigilanza privati da questi incaricati.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

3. Gli addetti ai servizi di polizia e vigilanza riferiscono alla Direzione del mercato tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato. (COMMI 2 E 3 PLEONASTICI IN QUANTO NORMALMENTE MATERIE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEL MERCATO)

Capo IV

Pesca professionale e attività connesse

Art. 12.

Attività di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'articolo 2 del d.lgs. n. 4/2012 e successive modifiche e integrazioni.

2. La pesca-turismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. n. 4/2012.

2. Le attività di pesca-turismo e di ititurismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i divieti e le prescrizioni previsti dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione. (TUTELA DELL'ECOSISTEMA?)

Art. 14.

Turismo azzurro

1. La Regione siciliana, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali: la pesca-turismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, **[EMD 7.1]** con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, attività didattiche e pedagogiche.

2. Tali attività mirano a:

a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;

c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.

Art. 15.

Pesca-turismo.

1. La pesca-turismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca per finalità turistiche e ricreative.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;

b) l'esercizio della pesca sportiva;

c) la divulgazione del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca, nonché della tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la vendita di manufatti artigianali;

e) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo, e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;

[EMD 7.2, 7.2.1]

f) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione, nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge dal Compartimento marittimo.

5. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.

Art. 15 bis.

Obblighi dell'operatore della pesca-turismo.

1. L'operatore della pesca-turismo, nell'esercizio dell'attività, deve:

a) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento;

b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione e presentare annualmente all'ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione al registro regionale di cui all'art. xxxx;

e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

Art. 16. (PARERE IV COMMISSIONE)

Ittiturismo

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 4/2012, esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'art. 4 del citato decreto, singoli o associati, **ivi comprese la ristorazione** e la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 4/2012.

3. I fabbricati utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Art. 17

Attività connesse alla pesca-turismo e all'ittiturismo.

1. Nell'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo XXX.

Art. 18

Registro regionale del Turismo azzurro.

1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro degli operatori del Turismo azzurro.

2. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo è composto da tre sezioni: una per la pesca-turismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico.

3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.

4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole n. 293/99, trasmette formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, al fine di essere inserito nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del precedente comma 4.

6. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette formale comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.

7. La cancellazione dal registro è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore, una volta avviata l'attività, la sospenda per un periodo superiore a tre anni consecutivi.

8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.

9. L'iscrizione al registro è negata o revocata, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione.

10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai Comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.

Art. 19

Segnalazione inizio attività di ittiturismo (PARERE I)

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività. **[EMD 7.3]**

2. La SCIA contiene:

a) generalità complete del richiedente;

b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;

c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;

d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;

e) periodo di apertura e chiusura;

f) **dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all'articolo 7;**

g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli **11 e 92** del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera f) e g) del precedente comma 2 possono essere rese mediante autocertificazione di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nell'autorizzazione sono indicate le attività, i limiti di esercizio e i periodi di apertura.

5. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

6. **Nell'ambito dell'attività integrata turistico costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.**

Art. 20

Obblighi dell'operatore ittituristico

1. L'operatore dell'ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione nel registro regionale;

d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico e presentare annualmente all'ente competente una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

e) effettuare l'attività di ittiturismo in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;

f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

g) osservare gli obblighi di legge derivanti dalle norme in tema di concessioni edilizie, igienico sanitarie, pubblica sicurezza e antincendio;

h) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità;

i) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

j) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 21 (PARERE V COMMISSIONE)

Promozione della pesca-turismo e dell'ittiturismo.

1. La Regione siciliana sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pesca-turismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

2. La Regione siciliana organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di cui alla presente legge.

Art. 22 (PARERE IV COMMISSIONE)

Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.

1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo

di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

4. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

5. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

6. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. E' sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

7. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

8. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività itturistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili).

Art. 23

Street Food del pescatore

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Art. 24

Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitata la pesca-turismo, è consentita:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo confezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della

terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

2. La somministrazione di alimenti è consentita esclusivamente su imbarcazioni dotate di cucina a bordo.

Art. 25

Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pesca-turismo e dell'ittiturismo

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pesca-turismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

2. I prodotti venduti devono essere confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al Reg. (CE) n. 852/2004.

3. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.

Art. 26

Acquicoltura

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pesca-turismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'articolo 3 del d.lgs. 4/2012.

Capo V (PARERE V COMMISSIONE)

Attività didattiche legate al mare e alla pesca

Art. 27

Attività didattiche nelle aziende itturistiche e pescaturistiche.

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito un circuito regionale di accoglienza didattica e formativa nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo. A tal fine l'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 4/2012 è equiparato all'imprenditore agricolo (????) anche nelle sue funzioni di opera-

tore dell'attività didattica.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione del percorso didattico.

3. L'operatore deve conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o riconosciuti dalla Regione siciliana o da enti e associazioni riconosciute di almeno xxx ore. Sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo abilitante.

Art. 28

Registro regionale delle aziende itturistiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.

1. E' istituito il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici, tenuto presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

2. Al registro sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento (quale?).

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:

a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 del presente articolo degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;

b) alla cancellazione dal registro regionale. (a e b pleonastici)

4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile online.

5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

7. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata al Dipartimento regionale della pesca mediterranea dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L'istanza contiene l'indicazione:

a) della ragione sociale;

b) del legale rappresentante;

c) del codice fiscale e della partita IVA;

d) del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica.

9. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) progetto didattico e carta della qualità dei servizi;

b) copia del documento di affidamento dell'incarico di operatore dell'attività didattica qualora questo non coincida con il titolare dell'azienda ittica;

c) attestato di partecipazione dell'operatore dell'attività didattica ai corsi di formazione o attestazione di conseguita formazione didattica metodologica.

Art. 29

Barca didattica e sociale. Definizioni

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;

b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;

c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;

d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, realizzano interventi di:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;

c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

Capo VI

Della pesca sportiva e ricreativa (**vedere artt. 149-152 l.r. 32/2000**)

Art. 30.

Definizioni di pesca sportiva e di pesca ricreativa

1. La pesca sportiva è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva e non in possesso di una licenza sportiva.

Art. 31

Autorizzazione all'esercizio della pesca ricreativa.

1. L'esercizio della pesca ricreativa da natante e subacquea è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale rilasciata dal Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

2. L'autorizzazione indica:

a) i dati identificativi del soggetto autorizzato;

b) la modalità di pesca autorizzata, distinguendo tra pesca da natante da diporto o pesca subacquea;

c) i Compartimenti marittimi all'interno dei quali la pesca è autorizzata.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va presentata in carta libera al Dipartimento regionale della pesca mediterranea. Essa deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, il tipo di pesca che si intende esercitare con prevalenza, gli strumenti che si intendono utilizzare, l'identificazione del natante da diporto e i Compartimenti marittimi in cui si intende praticare la pesca ricreativa.

3. L'autorizzazione ha durata annuale. **L'autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi preposti alla vigilanza. La mancata esibizione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. della presente legge. [\(vai alle sanzioni\)](#)**

Art. 33

Divieti di pesca ricreativa.

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale, la pesca ricreativa da natante è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;

b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;

c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;

d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

e) durante le ore notturne.

Art. 35

Attrezzi della pesca ricreativa.

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito riportati:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa;

d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;

e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) rastrelli a piedi e nasse;

g) palangaro da fondo.

Art. 36

Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;

c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;

e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'uso della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;

f) è vietato l'uso di mulinelli elettrici.

Art. 37

Disciplina generale della pesca ricreativa

1. Il pescatore ricreativo non può catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un'esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

2. Non possono essere prelevati più di cinquanta esemplari di ricci per singolo pescatore nell'arco della giornata.

2 bis. Il pescatore ricreativo compila il registro giornaliero in cui annota le specie e le quantità di pesce catturato.

3. E' fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.

4. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.

5. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca ricreativa è esercitata dalle autorità marittime competenti. Possono altresì esercitare, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, azioni di vigilanza sul corretto esercizio della pesca ricreativa gli agenti o le guardie volontarie delle associazioni ed organismi di promozione sportiva o del tempo libero di livello nazionale o regionale, ovvero i pescatori dei Co.Ge.Pa.. Questi ultimi comunicano annualmente al Dipartimento della Pesca tutti quegli elementi conoscitivi utili ad una più corretta gestione delle attività agonistiche e sportive in genere.

Capo VII

Istituzione Fondi per la pesca

Art. 39

Fondo di solidarietà regionale della pesca (PARERE II COMMISSIONE)

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle imprese di pesca e si trovano in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. E' consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti, entro tre anni dalla calamità, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Europea -Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01).

3. Le risorse del fondo sono quelle provenienti dal capitolo 347701.

Capo VIII

Norme varie

Art. 40

Golfi di Castellammare, Patti e Catania

1. Al fine di....., entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania con l'obiettivo di sviluppare la pesca sostenibile e proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini.

Art. 41

Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo

1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all' articolo 7 della legge regionale n. 16/2008 assume la denominazione di “Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo”.

Capo IX

Sanzioni

Art. 42

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e

integrazioni, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1000 a 6000 euro per la violazione delle disposizioni dell'art. 15 bis, dell'art. 20,
- b) da 100 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'art. 32 comma 3.
- c)

2. Nei casi più gravi di violazione, quali l'uso di attrezzi non consentiti, su segnalazione del soggetto accertatore, si provvede alla revoca dell'autorizzazione ed il successivo nuovo rilascio può essere consentito soltanto dopo un anno dalla data dell'infrazione accertata.

3. Nell'ipotesi di vendita del prodotto, la revoca avverrà a tempo indeterminato.

Capo IX

Norme finali.

Art. 43

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è abrogato.
2. Gli articoli 148, 149..... della legge regionale n. 32/2000 sono abrogati.
3. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 sono introdotte le seguenti lettere:

- “n) un rappresentante della UILA Pesca;
- o) un rappresentante di Agripesca Sicilia;
- p) un rappresentante di Marinerie d'Italia;
- q) un rappresentante della Federazione Armatori Siciliani;
- r) un rappresentante dell'Associazione Piscicoltori Italiani;
- s) un rappresentante della pesca sportiva;
- t) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali.”.

Art. 44

Norma di rinvio alla legislazione nazionale.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.